

STATUTO

IL VILLAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI VIA GARIBALDI 82

Numero REA: RI - 72637

Codice fiscale: 01160410575

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-02-2017 - Statuto completo	2
--	---

	versamenti delle quote sottoscritte nelle casse sociali.	
	Pertanto, il capitale sociale iniziale sottoscritto e	
	versato è di Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero	
	zero)	
	L'oggetto, la durata, il patrimonio, l'organizzazione ed il	
	funzionamento della cooperativa, i requisiti e le condizioni	
	per l'ammissione dei soci, il modo e il tempo in cui devono	
	essere eseguiti i conferimenti, le condizioni per	
	l'eventuale recesso o per l'esclusione dei soci, la	
	ripartizione degli utili e dei ristorni, le forme di	
	convocazione dell'assemblea, risultano dai seguenti articoli:	
	"S T A T U T O	
	Titolo I	
	(denominazione - sede - durata)	
	1 - E' costituita una Società Cooperativa Sociale denominata	
	"IL VILLAGGIO Società Cooperativa Sociale" con sede in	
	Rieti	
	Alla cooperativa per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle Leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa è retta con i principi della mutualità e si	
	avvale prevalentemente nello svolgimento delle attività	
	delle prestazioni lavorative dei soci.	
	La Cooperativa potrà istituire con delibera dell'Organo	
	3	

	Amministrativo succursali e rappresentanze anche altrove.	
	Alt 2 - La Cooperativa avrà durata sino al 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci,	
	salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti	
	Titolo II	
	(scopo - oggetto)	
	Art. 3 - La Cooperativa, conformemente all'art.1 della legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di attività produttive nelle quali realizzare	
	l'integrazione lavorativa di persone socialmente	
	svantaggiate di cui alla lettera B della legge 381/91.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta dai principi della	
	mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per	
	scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata,	
	continuità di occupazione lavorativa e le migliori	
	condizioni economie, sociali e professionali.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla	
	Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza	
	nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e	
	dei regolamenti interni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i	
	terzi.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al	
	4	

	rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.	
	Per ciò stesso la cooperativa su delibera del Consiglio di	
	Amministrazione potrà aderire alle Associazioni Nazionali	
	Regionali e Provinciali del Movimento Cooperativo ed alle	
	relative Associazioni Nazionali, regionali e Provinciali di	
	Categoria, nonché ad altri organismi economici o sindacali	
	che si propongono iniziative di attività mutualistiche,	
	cooperativistiche di lavoro o di servizio.	
	Art. 4 - La società, per il raggiungimento degli scopi di	
	cui all'art. 1 co. 1 lettera "b" della Legge 381/1991 ha	
	per oggetto le seguenti attività:	
	a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi di cui	
	all'articolo 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n.	
	381;	
	b) lo svolgimento di attività diverse, agricole,	
	industriali, commerciali o di servizi, finalizzate	
	all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di	
	cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 che,	
	devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei	
	lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il	
	loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa	
	stessa.	
	In riferimento alla specifica natura delle persone	
	svantaggiate, si intendono tali, ai sensi del primo comma	
	dell'articolo 4 della legge 381 del 1991 gli: invalidi	
	5	

	fisici, psichici e sensoriali; gli ex degenti di ospedali	
	psichiatrici, anche giudiziari; i soggetti in trattamento	
	psichiatrico; i tossicodipendenti; gli alcolisti; i minori	
	in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare; le	
	persone detenute od internate negli istituti penitenziari; i	
	condannati ed internati ammessi alle misure alternative	
	alla detenzione ed al lavoro all'esterno, ai sensi	
	dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e	
	successive modifiche; altri soggetti indicati con decreto	
	del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del	
	ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto	
	con il ministro della sanità, con il ministro dell'interno	
	e con il ministro per gli affari sociali, sentita la	
	commissione centrale per le cooperative istituita	
	dall'articolo 18 del d.l.gs. del capo provvisorio dello	
	stato del 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive	
	modificazioni.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori, prevista	
	nella L. 142 del 3 aprile 2001, viene esercitata dalla	
	cooperativa e dalle associazioni cooperative di categoria	
	in quanto enti di rappresentanza, nell'ambito delle leggi	
	vigenti, dello statuto sociale e dei regolamenti interni	
	la cooperativa, al fine del rafforzamento del movimento	
	cooperativo, potrà aderire e partecipare ad altri organismi	
	cooperativi, che si pongono iniziative ed attività	

	mutualistiche e cooperativistiche e che conseguano lo	
	stesso scopo sociale, scopi simili o scopi complementari	
	di questa società.	
	La cooperativa non ha finalità di lucro ed è retta dai	
	principi della mutualità prevalente ai sensi del d.lgs n.	
	220 del 2 agosto 2002 e del d.lgs n. 6 del 17 gennaio 2003,	
	nonché dalle disposizioni della legge 8 novembre, 1991 n.	
	381.	
	Essa assume le funzioni di guida e coordinamento per tutte	
	quelle attività sociali, assistenziali ed economiche a favore	
	di soggetti svantaggiati, mediante la formazione degli	
	operatori e delle imprese sociali; formazione di tutor	
	aziendali; prestazione di servizi per la formazione al	
	lavoro di tutti i soggetti coinvolti nell'iniziativa; aiuti	
	agli investimenti, materiali ed immateriali, a nuove	
	piccole imprese; servizi di trasporto speciale e di	
	accompagnamento, interventi per l'eliminazione delle	
	barriere architettoniche.	
	Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei	
	limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare	
	vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli	
	interessi manifesti dei soci, si propone di esercitare le	
	seguenti attività:	
	- quanto al servizio afferente la lettera a) della legge	
	n. 381/1991: - servizi e centri di riabilitazione; -	
	7	

	strutture e centri di accoglienza semiresidenziali e	
	residenziali, per soggetti svantaggiati di ogni tipo,	
	compresi i richiedenti protezione internazionale;	
	- attività di prevenzione;	
	- attività di sostegno scolastico;	
	- centri, strutture, spazi di specializzazione ed	
	animazione culturale, del tempo libero e del turismo;	
	servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione	
	effettuati tanto presso le famiglie, quanto presso le	
	altre strutture di accoglienza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale per renderla più consapevole e disponibile	
	all'attenzione delle persone in difficoltà, con particolare	
	attenzione al mondo della scuola;	
	- attività di formazione, consulenza ed orientamento;	
	- attività di promozione della cultura della solidarietà,	
	della giustizia, della pace e della non violenza;	
	- attività di rimozione delle difficoltà di ordine economico	
	e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei poveri del	
	sud del mondo;	
	- quanto al servizio afferente la lettera b) della legge n.	
	381/1991:	
	- attività agricola e forestale in generale, di produzione,	
	trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli,	
	- la redazione dei piani di assetto forestale (p.a.f.); la	

	conduzione di terreni agricoli, acquisiti per affitto,	
	acquisto, donazione, comodato ecc mediante coltivazioni	
	orto frutticole e floro vivaistiche, adottando tecniche	
	colturali in grado di aumentare la fertilita' e la	
	vitalita' del terreno, con il metodo dell'agricoltura	
	biologica e bio dinamica; l'allevamento di ogni tipo di	
	animale, in particolare bovino e suino; - la	
	commercializzazione, anche previa trasformazione e	
	confezione di prodotti ottenuti dalle colture e dalle	
	attivita' sopra indicate, ivi compresi i prodotti	
	ottenuti in conferimento da altre cooperative o da singoli	
	produttori, mediante vendita, sia all'ingrosso che al	
	dettaglio;	
	- le attivita' di "agricoltura sociale" cosi' come	
	previste dalla legge 18 agosto 2015 n. 141, ed in	
	particolare: - le prestazioni ed attivita' sociali e di	
	servizio per le comunita' locali, mediante	
	l'utilizzazione delle risorse materiali ed immateriali	
	dell'agricoltura, per promuovere, accompagnare e	
	realizzare azioni volte allo sviluppo di abilita' e di	
	capacita', di inclusione sociale e lavorativa, di	
	ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;	
	- le prestazioni e servizi che affiancano e supportano	
	le terapie mediche, psicologiche e riabilitative	
	finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le	
	9	

	funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti	
	interessati, anche attraverso l'ausilio di animali	
	allevati e la coltivazione delle piante; - la redazione	
	di progetti finalizzati all'educazione ambientale ed	
	alimentare, alla salvaguardia della biodiversita', nonche'	
	alla diffusione della conoscenza del territorio,	
	attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche	
	riconosciute a livello regionale, quali iniziative di	
	accoglienza e soggiorno di bambini in eta' prescolare e di	
	persone in difficolta' sociale, fisica e psichica.	
	La cooperativa potra' svolgere in modo organizzato e senza	
	fini di lucro, attivita' per promuovere e diffondere	
	l'agricoltura biologica/biodinamica e comunque	
	un'agricoltura ecosostenibile, organizzando corsi di	
	formazione, stage in azienda, visite, incontri, in	
	collaborazione con enti pubblici, societa' e privati.	
	La cooperativa potra' svolgere in modo organizzato, e	
	senza fini di lucro, qualsiasi attivita' inerente alla	
	educazione, qualificazione morale, culturale, professionale	
	e materiale, nonche' all'inserimento sociale di chiunque si	
	trovi in uno stato di bisogno, con particolare attenzione	
	alla tossicodipendenza ed alla disabilita', attraverso	
	l'utilizzo ottimale delle risorse morali, fisiche o	
	materiali dei soci, degli assistiti e dei collaboratori	
	che a qualsiasi titolo vengano ammessi a partecipare, nelle	

	diverse forme, alla società e/o alla sua attività'.	
	Per conseguire tali scopi la cooperativa potrà convenzionarsi	
	con gli enti pubblici e privati, con la regione e con	
	qualsiasi istituzione ed organismo nazionale ed	
	internazionale a carattere pubblico e privato. per la	
	realizzazione degli scopi suddetti, la cooperativa potrà	
	svolgere ogni e qualunque attività' di natura mobiliare,	
	immobiliare, concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni	
	e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma anche	
	al fine di facilitare l'ottenimento del credito dei soci	
	e/o dagli enti cui la cooperativa aderisce; costituire	
	fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione	
	od il potenziamento aziendale, adottare procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed	
	all'ammodernamento aziendale.	
	La cooperativa si potrà avvalere anche dell'attività' di	
	terze persone non facenti parte della società.	
	La società potrà iscriversi all'apposito albo delle	
	cooperative a mutualità prevalente, presso il quale	
	depositare annualmente il proprio bilancio. Pertanto la	
	cooperativa si configura come una cooperativa sociale ai	
	sensi della lettera a) e della lettera b) del 1 comma	
	dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	Ad integrazione dei suoi primari scopi mutualistici, la	
	cooperativa potrà altresì provvedere a quanto appresso	

	indicato:	
	a) compiere tutte le operazioni finanziarie utili al suo	
	funzionamento, comprese le aperture di c/c bancari,	
	l'emissione di cambiali e l'assunzione di mutui ipotecari;	
	b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi	
	forma in imprese cooperative o di altro tipo che svolgono	
	attività di diretto interesse del movimento cooperativo;	
	c) dare adesioni ad altri enti ed organismi cooperativi,	
	anche con scopi fidejussori, a responsabilita' limitata e	
	diretti a consolidare e sviluppare il movimento	
	cooperativo; consorziarsi anche senza creazione di uffici	
	per le attivita' esterne, ad altre cooperative similari,	
	per lo sviluppo ed il coordinamento delle attività comuni;	
	d) partecipare anche con liberalita', a tutte le iniziative	
	idonee a diffondere e rafforzare nei rapporti tra i soci, i	
	principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarieta';	
	estendere infine agli altri comuni, oltre quello della sede	
	sociale, l'attuazione degli scopi sociali;	
	e) gestire, recuperare e riordinare il patrimonio comunale	
	conservato in archivi, musei e biblioteche;	
	f) gestire servizi turistici e ricreativi;	
	g) gestire il verde privato e pubblico;	
	h) organizzare ed allestire congressi, fiere, mostre,	
	conferenze, workshop, servizi pubblicitari e propagandistici;	
	i) fornire servizi di falegnameria, idraulici ed elettrici;	

	j) conduzione di ricerche di mercato;	
	k) ricerche sul territorio al fine di individuare tutte le	
	forme di emarginazione sociale per attuare il reinserimento	
	di persone portatrici di handicap;	
	l) acquisire e/o gestire immobili, impianti ed	
	apparecchiature per lo svolgimento di tutte le attivita'	
	necessarie al conseguimento degli scopi sociali, appaltare	
	servizi, consulenze opere edili, quant'altro acquisito	
	presso enti pubblici, privati, aziende e societa';	
	m) gestire strutture di ristorazione (mense, cral, circoli,	
	ecc.), attuare servizi inerenti la sorveglianza e la	
	ricreazione dei bambini, servizi di affissione, operare nel	
	settore d'abbigliamento, dell'artigianato in genere, della	
	pubblicita' e dell'industria, nel rilevamento di dati e	
	consegna a domicilio di qualunque bolletta, catalogo,	
	elenco, o quant'altro occorra, organizzare gite	
	scolastiche;	
	n) organizzare corsi di formazione e informazione,	
	convegni e seminari;	
	o) stampa di libri e pubblicazioni periodiche e non, a	
	carattere culturale, artistico, sociale, tecnologico,	
	artigianale, turistico, educativo e ricreativo;	
	p) realizzare tecnologie informatiche software ed hardware;	
	q) perseguire l'interesse generale della comunita', alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini;	
	13	

	r) combattere l'emarginazione attraverso l'inclusione,	
	l'inserimento ed il reinserimento sociale e lavorativo di	
	soggetti svantaggiati;	
	s) difendere e garantire nel pieno rispetto della	
	dignita' umana, i diritti di liberta', di cittadinanza, di	
	pari opportunita', di autonomia delle persone svantaggiate	
	e agevolarne la piena integrazione nella famiglia, nella	
	scuola, nel lavoro e nella societa';	
	t) reinserimento in ambito lavorativo di persone della	
	terza eta', di pensionati o di soggetti inquadrabili nelle	
	fasce di nuove poverta';	
	u) operare nel settore dello sport e del tempo libero	
	gestendo impianti sportivi polivalenti, piscine, campi da	
	tennis ed in genere strutture collegate a queste	
	attivita'; progettare, costruire e ristrutturare opere	
	edili;	
	v) valorizzare il patrimonio ambientale, monumentale,	
	storico, artistico, culturale e folkloristico,	
	incrementare la fruibilita' turistica del territorio e del	
	livello qualitativo e quantitativo dei servizi di interesse	
	turistico;	
	w) diffondere notizie e effettuare propaganda per la	
	migliore conoscenza della realtà territoriale in cui	
	operare, nei suoi elementi di più spiccato interesse;	
	x) produrre, commercializzare, trasformare e promuovere	
	14	

	prodotti tipici ed artigianali;	
	y) partecipare a gare e appalti pubblici e privati per la	
	gestione di servizi di informazione e culturali. controllo	
	accesso e reception in luoghi pubblici e privati; manutenzione	
	di impianti termici; trasporto e montaggio di mobili e	
	traslochi.	
	La cooperativa potra' inoltre:	
	a) ottenere anticipazioni fruttifere o meno, dai soci stessi;	
	b) accedere al credito ordinario, fondiario e finanziario;	
	c) fruire di eventuali proventi per attivita' accessorie	
	della cooperativa;	
	d) accettare eventuali lasciti, eredita', donazioni ed	
	elargizioni. La societa' potra' infine organizzare e gestire	
	corsi di formazione cooperativa e professionale avvalendosi	
	anche di provvidenze contributive previste dalla normativa	
	vigente.	
	Titolo III	
	(soci)	
	Art 5 - Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche,	
	aventi le capacità di agire, appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	a) i soci lavoratori che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	15	

	cooperativa e che possano collaborare ai raggiungimento dei	
	fini sociali.	
	b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla	
	legge n.381/91;	
	c) i soci volontari che prestano il loro lavoro	
	gratuitamente ed esclusivamente ai fini previsti dalla legge	
	vigente.	
	Possono essere altresì, ammessi come soci cooperatori anche	
	elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento della società.	
	Possono essere soci anche persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che	
	esercitino in proprio o vi abbiano interessenze dirette	
	imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla	
	cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima salvo diversa	
	deliberazione del consiglio di amministrazione.	
	Oltre ai soci cooperatori, possono essere ammessi i soci	
	sovventori di cui all'art. 4 della Legge 59/1992 ed i soci	
	volontari di cui all'art. 2 della Legge 381/1991.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	Di preferenza i soci dovranno risiedere od operare nel	

	territorio interessato alla attività della cooperativa.	
	Art. 6 - Chi intende essere ammesso come socio della	
	cooperativa dovrà presentare domanda scritta al consiglio di	
	amministrazione contenente le seguenti indicazioni:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo,	
	residenza e codice fiscale;	
	b) categoria dei soci alla quale si chiede l'iscrizione,	
	l'attività di lavoro che si intende svolgere nella	
	cooperativa ed attività eventualmente svolte	
	precedentemente, i titoli di studio e professionali	
	posseduti;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere	
	che dovrà comunque esser non inferiore né superiore al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Nel caso di persona giuridica, oltre a quanto previsto nelle	
	lettere b), c) e d) di cui sopra, questa dovrà indicare i	
	dati sociali e il nominativo della persona delegata a	
	rappresentarla nei rapporti con la cooperativa nonché	
	allegare la deliberazione dell'organo competente che ha	
	deciso l'adesione. Il consiglio di amministrazione,	
	accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la	
	inesistenza delle cause di incompatibilità in detto indicate	
	delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà	
	17	

	operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da	
	parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento	
	di cui all'art. 7	
	Trascorso un mese dalla comunicazione di ammissione senza	
	che sia stato effettuato il versamento suddetto, la delibera	
	diventerà inefficace.	
	Art. 7 - Il capitale dei soci cooperatori è costituito da	
	quote che sono sempre nominative e non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza	
	l'autorizzazione del consiglio di amministrazione. Le quote	
	sottoscritte potranno essere versate a rate e Precisamente:	
	a - almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;	
	b - La restante parte nei termini da stabilirsi dal	
	consiglio di amministrazione;	
	Fermo restando gli obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	- al versamento della quota sottoscritta con le modalità e	
	nei termini sopra previsti, con l'eventuale sovrapprezzo	
	determinato dall'Assemblea in sede di approvazione di	
	bilancio;	
	2 - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	3 - a contribuire al conseguimento degli scopi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	18	

	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	(recesso - decadenza - esclusione)	
	Art. 8 - La qualità di socio cooperatore si perde per	
	recesso, decadenza, esclusione o causa di morte.	
	Art. 9 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	recedere il socio cooperatore:	
	a - che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b - che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta al consiglio di amministrazione constatare se	
	ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente	
	statuto, legittimano il recesso.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve	
	esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste nel	
	presente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	

	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	
	l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 10 - La decadenza è pronunciata dal consiglio di	
	amministrazione nei confronti dei soci cooperatori	
	interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che	
	vengano a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dal recente art. 5, di quelli in	
	possessione dei requisiti di legge per avere diritto alla	
	pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta	
	inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.	
	La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti	
	per l'esclusione.	
	Art. 11 - L'esclusione può essere deliberata dal consiglio	
	di amministrazione nei confronti del socio cooperatore,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle seguenti	
	ipotesi:	
	a - che non ottemperi alle disposizioni del presente	
	statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti	
	20	

	che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del	
	rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo	
	punto e;	
	b - che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa:	
	c - che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art. 3;	
	d - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	
	e - che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato	
	dall'art. 1453 CC;	
	f - che venga condannato con sentenza penale irrevocabile	
	per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto	
	sociale;	
	g - che in qualche modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla cooperativa;	
	h - che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	
	gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve	
	esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	21	

	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere ai Collegio arbitrale con le modalità previste dal	
	presente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	
	l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto, del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 12 - Le deliberazioni prese in materia di recesso,	
	decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, nei	
	termini di legge, ai soci cooperatori destinatari del	
	provvedimento, mediante lettera raccomandata a/r ai soci che	
	, nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione	
	può proporre opposizione in Tribunale. Gli effetti si	
	produrranno dal momento dell'assunzione del relativo	
	provvedimento. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina contestualmente la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	22	

	Art. 13 - I soci cooperatori receduti, deceduti od esclusi,	
	hanno soltanto lì diritto al rimborso delle quote di	
	capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle	
	rivalutazioni eventualmente compiute a norma di legge e dei	
	presente statuto. La liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore,	
	diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo come sopra determinato.	
	Il relativo pagamento deve essere fatto entro 180	
	(centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari	
	del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso	
	delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto,	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale	
	designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice	
	civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	

	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	presente statuto. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	della quota.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione.	
	Art. 15 - I soci cooperatori receduti, deceduti od esclusi e	
	gli eredi del socio cooperatore deceduto, dovranno chiedere	
	il rimborso della quota loro spettante entro un anno dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nei quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dei	
	consiglio di amministrazione, a riserva legale.	
	(soci volontari)	
	Art. 16 - Possono essere ammessi alla cooperativa soci	
	denominati "soci volontari" che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione dei	
	libro soci ed il loro numero non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui	
	24	

	all'art.2 della legge 381/1991 e le norme per i soci	
	cooperatori di cui al presente titolo, non incompatibili con	
	la norma di legge richiamata.	
	(soci sovventori)	
	Art. 17 - Possono essere ammessi alla cooperativa soci,	
	denominati "soci sovventori", che investono capitali	
	nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni	
	istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia	
	le persone fisiche che quelle giuridiche.	
	I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati	
	da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il	
	capitale sociale dei soci. sovventori destinato allo	
	sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al	
	potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4.	
	L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio	
	di amministrazione,	
	A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti	
	più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del	
	conferimento effettuato, il numero complessivo dei voti	
	attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non	
	superare un terzo del totale dei voti complessivamente	
	spettanti alla base sociale, intesi come somma dei voti	
	spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori.	
	L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta	
	a. colui che alla data dell'assemblea, risulta iscritto	
	25	

	nell'apposito libro da almeno 30 giorni.	
	Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al	
	valore nominale eventualmente rivalutato a norma dell'ari.	
	21 di questo statuto.	
	Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci	
	sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei	
	soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla	
	legge. I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti	
	dei soci sovventori persone giuridiche possono essere	
	nominati amministratori.	
	La maggioranza degli amministratori deve comunque essere	
	costituita da soci cooperatori.	
	La trasferibilità delle azioni nominative dei soci	
	sovventori è subordinata al parere favorevole del consiglio	
	di amministrazione.	
	In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci	
	sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto	
	alle quote dei soci cooperatori II rapporto con i soci	
	sovventori sarà disciplinata in conformità alla normativa	
	vigente in materia, da apposito regolamento approvato	
	dall'assemblea ordinaria dei soci,	
	I soci sovventori sono obbligati:	
	1 - al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità	
	e nei termini previsti dal regolamento interno;	
	2 - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	

	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	(possessori di azioni di partecipazione cooperativa)	
	Art. 18 - La cooperativa ricorrendone le condizioni e	
	secondo le disposizioni vigenti, può emettere "azioni di	
	partecipazione cooperativa", anche al portatore se	
	interamente liberate, prive dei diritto di voto e	
	privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere	
	ammesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al	
	valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio	
	netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e	
	depositato agli uffici pubblici competenti.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere	
	offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà ai	
	soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa, i quali	
	possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati	
	dalla legge per i soci cooperatori.	
	All'atto dello scioglimento della società cooperativa le	
	azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di	
	prelazione nei rimborso del capitale, sulle azioni o quote,	
	per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, se non per la parte della	
	27	

	perdita che eccede il valore nominale complessivo delle	
	altre azioni o quote.	
	La regolamentazione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa sarà disciplinata, in conformità alla normativa	
	vigente in materia, da apposito regolamento approvato	
	dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono	
	obbligati:	
	1 - al Versamento della azioni sottoscritte con le modalità	
	e nei termini previsti dal regolamento interno;	
	2 - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Titolo IV	
	(patrimonio sociale)	
	Art. 19 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	1) dal capitale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti dei soci, rappresentati da quote	
	ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai	
	limiti stabiliti dalla legge;	
	b) dai conferimenti dei soci sovventori, rappresentati da	
	azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 51,64	
	e confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	c) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di	
	partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di	
	28	

	Euro 25,82;	
	2) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di	
	gestione di cui all'art. 21 e con le quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti, deceduti od esclusi ed agli	
	eredi dei soci deceduti;	
	3) dalla riserva straordinaria;	
	4) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle	
	quote e/o azioni sottoscritte ed eventualmente rivalutate.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento.	
	(esercizio sociale)	
	Art 20 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del	
	bilancio previo inventario da compilarsi entrambi con	
	criteri di oculata prudenza. Il bilancio deve essere	
	accompagnato da una relazione nella quale, in particolare,	
	sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di	
	amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento	
	degli scopi statutari, in conformità con il carattere	
	cooperativo della società. Il bilancio deve essere	
	presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	29	

	120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero,	
	quando particolari esigenze lo richiedano ai sensi dell'art.	
	2364 , c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:	
	1) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al	
	fondo di riserva legale;	
	2) una quota pari al 3% (tre per cento) ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione;	
	3) un'eventuale quota da distribuire ai soci operatori e	
	sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione	
	cooperativa, quale dividendo, in misura non superiore a	
	quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza	
	dei requisiti di mutualità prevalente ai fini fiscali,	
	ragguaglio al capitale effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato;	
	4) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale	
	sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla	
	legge in materia per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali:	
	5) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo	
	di integrazione salariale secondo le modalità stabilite dal	
	consiglio di amministrazione o da apposito regolamento nei	
	30	

	limiti stabiliti dalle leggi vigenti:	
	6) quanto residuo al fondo di riserva straordinaria:	
	Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il	
	mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali,	
	l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile	
	netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibile.	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 21 (Vantaggio mutualistico e Ristorni)	
	In sede di redazione del bilancio, l'organo amministrativo	
	può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno	
	a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le	
	31	

	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della	
	normativa vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa	
	ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento.	
	Titolo V	
	(organi sociali)	
	Art. 22 - Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 23 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante avviso contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove	
	purché in Italia), la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima, da trasmettersi a mezzo	
	raccomandata , anche a mano, con avviso o ricevuta di	
	ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede	
	sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza. La convocazione	
	32	

	può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche	
	con altri mezzi (es.telefax, E - mail) sempre che sia	
	provato che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli	
	argomenti.	
	Art. 24 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri, nonché	
	sui voti spettanti secondo i conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del	
	Presidente del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	33	

	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello	
	statuto;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al	
	precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro i 180 giorni	
	se particolari ragioni determinassero opportuna tale	
	facoltà, ed eventualmente entro il mese di dicembre per	
	l'approvazione dei bilancio preventivo.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la	
	convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non	
	oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 25 - L'assemblea è validamente costituita:	
	34	

	- in prima convocazione quando Intervengono o siano	
	rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano. Potrà procedersi alle votazioni a	
	scrutinio segreto qualora la maggioranza dell'assemblea	
	stessa lo deliberi.	
	Art. 26 - Per la validità delle deliberazioni_	
	dell'assemblea, così in prima che in seconda convocazione, è	
	necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	presenti o rappresentati	
	Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della	
	società l'assemblea sia in prima che in seconda	
	convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole	
	dei 3/5 dei presenti o rappresentanti aventi diritte di voto.	
	Art. 27 - Nell' assemblea hanno diritto al voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori o	
	volontari da almeno tre mesi e nel libro dei soci sovventori	
	da almeno 30 giorni e che non siano in mora con i versamenti	
	delle quote e/o azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore o volontario ha un solo voto	
	qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.	
	Ciascun sodo sovventore avrà diritto ad un numero di voti	

	compreso tra 1 e 5, differenziato a seconda dell'ammontare	
	del conferimento apportato, così come previsto dal	
	regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	In ogni assemblea i voti attribuiti ai soci sovventori non	
	possono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	presenti o rappresentati, a prescindere dai conferimenti	
	comunque posseduti. Tale limite opera mediante	
	riproporzionamento automatico nelle deliberazioni	
	assembleari.	
	Il socio sovventore persona giuridica delegherà	
	all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre	
	delega scritta dell'organo che li ha nominati.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare soltanto da altro socio appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore, volontario o	
	sovventore ma che abbia diritto ai voto, mediante delega	
	scritta. Ciascun socio può rappresentare non più di tre	
	soci, Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali,	
	Art. 28 - L'assemblea è presieduta dal presidente del	
	consiglio di amministrazione e, in sua assenza, da un	
	vicepresidente, oppure da persona designata dall'assemblea	
	stessa.	
	La nomina del segretario è fatta dal presidente	

	dell'assemblea salvo che questa non deliberi diversamente il	
	segretario può essere un non socio. La nomina del segretario	
	non ha luogo quanto il verbale è redatto da un notaio.	
	(consiglio di amministrazione)	
	Art. 29 - La società è amministrata o da un Amministratore	
	Unico che resta in carica fino a revoca o dimissioni o da un	
	Consiglio di amministrazione composto da un numero di	
	consiglieri variabile da 3 a 11 eletti dall'assemblea dei	
	soci, che ne determina di volta in volta il numero.	
	Sia l'Amministratore Unico, sia i Consiglieri di	
	Amministrazione sono rieleggibili	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione è scelto tra i soci cooperatori.	
	Il consiglio di amministrazione resta in carica da uno a	
	cinque anni, secondo le decisioni prese di volta in volta	
	dall'assemblea all'atto della nomina e di rinnovo delle	
	cariche sociali.	
	Con la medesima assemblea si stabilisce anche il numero	
	esatto dei componenti del consiglio di amministrazione per	
	quel mandato amministrativo.	
	All'Amministratore Unico, se nominato, ed al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione spettano la firma e la	
	rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi	
	ed in giudizio.	
	Un numero di consiglieri inferiori ad un terzo del totale	

	può essere scelto tra i soci sovventori persone fisiche o	
	tra i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche.	
	I consiglieri di amministrazione sono sempre rieleggibili e	
	sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza	
	dovuti per l'attività collegiale del consiglio di	
	amministrazione.	
	Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio	
	sindacale determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi	
	membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a	
	carattere continuativo, in favore della cooperativa.	
	II consiglio elegge nel suo seno il presidente ed uno o più	
	vicepresidenti e può delegare, determinandole nella	
	deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli	
	amministratori oppure ad un comitato esecutivo.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente,	
	anche in sedi diverse dalla sede sociale, tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando	
	ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri	
	eletti.	
	La convocazione è fatta normalmente a mezzo lettera da	
	spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei	
	casi urgenti a mezzo telegramma, fax, telefono ed ogni altro	
	mezzo tecnologico di comunicazione, purchè sia assicurata la	
	ricezione da parte dei consiglieri e dei membri effettivi	

	del collegio sindacale almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese	
	a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti.	
	Le votazioni sono normalmente palesi. Possono essere invece	
	segrete ogniqualevolta lo richieda la maggioranza dei	
	consiglieri presenti.	
	A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del	
	presidente, nelle votazioni segrete, la parità comporta la	
	reiezione della proposta.	
	Il consiglio di amministrazione nonché all'Amministratore	
	Unico spettano i più ampi poteri per la gestione della	
	cooperativa. Spetta tra l'altro a titolo esemplificativo, al	
	consiglio di amministrazione, e/o all'Amministratore Unico:	
	a) convocare l'assemblea dei soci;	
	b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea	
	dei soci;	
	c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente	
	preventivi, nonché la propria relazione al conto consuntivo	
	che deve indicare tra l'altro, specificatamente i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli	
	scopi statuari in conformità con Il carattere cooperativo	
	della società;	
	d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;	
	e) deliberare su tutti gli atti e le operazioni contrattuali	
	39	

	previste dall'oggetto sociale della cooperativa di cui	
	all'art 4 del presente statuto delegando il presidente a	
	stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti	
	all'attività sociale. Fra gli atti vendere	
	acquistare,permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari	
	con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di	
	rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi	
	operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e	
	privato.	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari fideiussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la	
	cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative;	
	g) conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita	
	al presidente del consiglio di amministrazione;	
	h) assumere nominare e licenziare il personale della	
	cooperativa nelle categorie degli operai impiegati quadri e	
	dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione.	
	conferire specifiche deleghe al dirigenti in materie che	
	sono di specifica competenza del consiglio di	
	amministrazione, definendone i limiti e i controlli;	
	I) determinare previo parere del collegio sindacale la	
	remunerazione degli amministratori investiti di incarichi	
	particolari o continuativi svolti a favore della cooperativa:	
	m) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	40	

	l'esclusione dei soci;	
	n) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto di	
	quelli che per disposizioni della legge o del presente	
	statuto sono riservati all'assemblea generale;	
	o) aderire alle Associazioni Nazionali Regionali e	
	Provinciali del Movimento Cooperativo ed alle relative	
	Associazioni Nazionali Regionali e Provinciali di	
	Categoria, nonché ad altri organismi economici o sindacali	
	che si propongono iniziative di attività mutualistiche,	
	cooperativistiche di lavoro o di servizio.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato	
	da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Nel caso di nomina di un Amministratore Unico allo stesso	
	spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione relativi alla gestione sociale.	
	Art. 30 - Qualora venga a mancare un consigliere di	
	amministrazione, il consiglio provvede a sostituirlo	
	mediante cooptazione, al sensi dell'art. 2386 del codice	
	41	

	civile, nell'ambito della medesima categoria di soci alla	
	quale apparteneva il consigliere da sostituire.	
	(presidente del consiglio di amministrazione)	
	Art. 31 - Il presidente del consiglio di amministrazione ha	
	la rappresentanza e la firma sociale. Il presidente può	
	riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti in ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Previa decisione del consiglio di amministrazione, può	
	rappresentare la Cooperativa in tutti gli atti e contratti	
	di ogni genere inerenti all'attività sociale, quali, fra gli	
	altri, vendere, acquistare, permutare, beni e diritti	
	mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo	
	ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali.	
	In adempimento delle suddette facoltà può compiere ogni e	
	qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto	
	pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti	
	correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi	
	operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e	
	mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere	
	accertare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare	
	crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere.	
	Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti	
	attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado	
	42	

	di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, e	
	nei limiti delle deleghe conferite, la rappresentanza spetta	
	anche agli amministratori delegati, se nominati.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali,	
	Istitutori e Procuratori speciali,	
	In assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a	
	lui attribuiti spettano ad un vicepresidente.	
	Nel caso di nomina di un Amministratore Unico tutte le	
	facoltà i poteri e le attribuzioni del Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione verranno esercitate	
	direttamente dall'Amministratore Unico.	
	Art. 32 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre	
	membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	43	

	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata dei loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili	
	iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	TITOLO VI	
	CONTROVERSIE	
	Art. 33 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le	
	modalità di cui al successivo articolo, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle	
	deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nel loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori..	
	Art. 34 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di tre, sono scelti tra gli	
	esperti di diritto e di settore e sono nominati dal	
	44	

	Presidente del Tribunale di Rieti.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2001	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale	
	sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Art. 35 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, :quando incida	
	sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della	
	Società o quando fasce presumere il venir meno della sua	
	leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

	Art. 36 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguito ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato;	
	- al rimborso del capitale detenuto dai possessori di azione	
	di partecipazione cooperativa;	
	- al rimborso del capitale sociale effettivamente versato	
	dai soci sovventori ed eventualmente rivalutato	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92,	
	n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 38 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea,	
	46	

	Art. 39 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 40 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto	
	non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la	
	"disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.	
	2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle	
	società a responsabilità limitata."	
	B) Le parti convengono che la società sia amministrata, fino	
	a revoca o dimissioni, da un Amministratore Unico nominato	
	fino a revoca o dimissioni.	
	A tale carica i componenti nominato il signor Umberto	
	Lattanzi che presente accetta, dichiarando che nei suoi	
	confronti non esistono cause di incompatibilità e/o di	
	ineleggibilità previste dalla Legge.	
	I componenti decidono che sarà l'assemblea dei soci a	
	deliberare o meno eventuali rimborsi spese a favore	
	dell'intero organo amministrativo.	
	47	